



Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

DECRETO

Il Giudice dott. Gianmarco Calienno, nel
procedimento n. r.g. 7/2019, introdotto da

████████████████████ (CF ████████████████████) rapp. e dif. dall'avv. ████████████████████

RICORRENTE

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore, in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n° 3/2012, depositato il 2/4/19; rilevato

che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A L. n° 3/2012, perché ha debiti per oltre € 412.000 mln, è titolare di soli beni mobili (crediti), di una pensione INPS e di una rendita INAIL che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

Posto che nel patrimonio del debitore non sono presenti immobili e l'attivo è costituito esclusivamente da un credito già azionato e dal saldo del c/c, nonché dai crediti futuri che matureranno in dipendenza della predetta pensione e della predetta rendita, occorre chiedersi se, in assenza di beni liquidabili, il debitore possa comunque essere ammesso alla procedura prevista dagli artt. 14-ter ss. L. 3/2012 e poi giovare dell'effetto esdebitatorio.

Il Tribunale ritiene che la ricostruzione sistematica della legge 3/12 consenta di rispondere affermativamente alla soluzione positiva della questione.

L'istituto della liquidazione è infatti strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del professionista, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione). Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mente è consentita l'istanza di fallimento in proprio da aprite di un imprenditore privo di beni mobili e immobili.

L'art. 14 *ter* indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna



con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione. Ulteriore conferma della inclusione nel concetto di patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili o mobili registrati si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono beni immobili o mobili registrati, si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono immobili o mobili registrati.

L'art. 14 quater della legge 3/12 prevede, infine, la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012, non rivestendo più la qualità di socio illimitatamente responsabile di società fallibile, estinta nel 2011;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012; rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico;
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare;
- l'inventario, con indicazione sullo stato di possesso e degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio ;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. [REDACTED], professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012; rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti

i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore; rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.



Il ricorrente è titolare di una pensione. L'art. 545 7° comma c.p.c. stabilisce oggi che le somme dovute a titolo di pensione *“non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà”*.

Non fa dunque parte del patrimonio liquidabile un importo oggi pari ad Euro 687 (assegno sociale 2019 Euro 458 che aumentato della metà porta ad Euro 687).

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

Sul punto il ricorrente precisa che la pensione mensile ammonta a circa € 774,56 e che ha ceduto a terzi una quota di essa pari ad € 150 (contratto di cessione del quinto – Intesa San Paolo – 9/10/14). Gode, inoltre, di rendita INAIL in regime di reversibilità di Euro 611,71 mensili. Pertanto, l'ammontare mensile dei redditi da pensione e da rendita INAIL, al lordo della cessione, è pari a Euro 1.386,27. L'art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/12 appare introdurre un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. ed al DPR n° 180/1950, ritenuti peraltro operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non in quelli collettivi come il fallimento o il presente (Cass. n° 16916/2003). Dunque la pensione (per la parte già non esclusa in modo assoluto dal patrimonio destinato a garanzia per i creditori) può essere appresa all'attivo anche oltre i limiti del quinto e di quelli regolati dall'art. 68 DPR n° 180/50 per il caso di cumulo fra cessione e pignoramento. L'avvio della procedura farà perdere effetto alla cessione della pensione, perché l'art. 14 *undecies* L. n° 3/12 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42 secondo comma L.Fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento.

Ne consegue che la cessione non dovrà più essere presa in considerazione e l'intera pensione appresa all'attivo dovrà essere versata al liquidatore.

Tutto ciò premesso, esaminato l'elenco delle spese personali fornito dal debitore, che portano ad una media mensile di € 1.281,91, considerato che non fa parte della liquidazione l'importo di € 687,00 della pensione (che dunque già rimane a disposizione del debitore ed è escluso da qualsiasi iniziativa esecutiva anche individuale), considerate le spese strettamente necessarie al mantenimento della ricorrente che non ha famigliari a carico, ritiene il Tribunale che il limite in questione (ossia la parte esclusa dalla liquidazione oltre alla parte impignorabile della pensione) vada fissato, allo stato, in Euro 380,00 mensili.

Tutta la parte di pensione/rendita acquisibile all'attivo (fermo il limite impignorabile) ed eventuale futuro stipendio che eccedano tale importo farà parte dell'attivo di liquidazione. Detto limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione.

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.



rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. B L. n° 3/2012 al di là dell'imprecisione terminologica del riferimento ad una omologazione che, nella procedura liquidatoria come la presente, non è prevista;

- quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies* L. n° 3/2012), sicché a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;

- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;

- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.);

- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva col custode del singolo bene pignorato che immancabilmente in sede di espropriazione immobiliare deve essere nominato;

- il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;

- è il giudice di questa procedura che "sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo" (art. 14-*novies*, comma 3), ciò che conferma l'attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all'attività dei soli organi della liquidazione; rilevata l'opportunità di nominare liquidatore professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (CF [REDACTED]);

nomina liquidatore il dott. [REDACTED] (CF: [REDACTED]);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



fissa al liquidatore termine al **28 giugno 2019** per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);

dichiara che dal 2/4/19 e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 26/04/2019

Il Giudice dott.

Gianmarco Calienno

